

- 7) per “volo in arrivo” si intende un volo che entra in uno spazio aereo definito proveniente da un settore adiacente, percorre tale spazio aereo definito e atterra in una destinazione situata all'interno del medesimo spazio aereo definito;
- 8) per “volo in partenza” si intende un volo che ha inizio in un aeroporto all'interno dello spazio aereo definito, percorre tale spazio aereo definito e atterra in un aeroporto situato all'interno del medesimo spazio aereo definito oppure ne fuoriesce per entrare in un settore adiacente esterno;
- 9) per “operatore” si intende la persona, l'organizzazione o l'impresa che effettua o che offre di effettuare operazioni di trasporto aereo;
- 10) per “elenco di attribuzione dei codici” si intende un documento che specifica la ripartizione complessiva dei codici SSR agli Stati membri e alle unità di servizi del traffico aereo, approvato dagli Stati membri e pubblicato nel piano di navigazione aerea per la regione europea dell'ICAO;
- 11) “catena di sorveglianza cooperativa”, una catena di sorveglianza che necessita di componenti di terra e di bordo per determinare gli elementi dei dati di sorveglianza;
- 12) “sistema integrato di elaborazione iniziale dei piani di volo”: un sistema che fa parte della rete europea di gestione del traffico aereo, mediante il quale viene fornito un servizio centralizzato di elaborazione e diffusione dei piani di volo, che si occupa di ricevere, convalidare e distribuire i piani di volo all'interno dello spazio aereo di cui al presente regolamento.
4. I fornitori di servizi di navigazione aerea che provvedono all'identificazione dei singoli aeromobili mediante codici SSR individuali al di fuori dello spazio aereo definito nell'allegato I adempiono ai requisiti stabiliti nell'allegato III.
5. I fornitori di servizi di navigazione aerea garantiscono che:
- a) i sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e d), siano utilizzati nella misura necessaria per supportare i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo;
- b) i sistemi o le procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e d), siano utilizzati per avvertire i controllori di eventuali duplicazioni non intenzionali nelle assegnazioni dei codici SSR.
6. Gli Stati membri provvedono affinché:
- a) i volumi di spazio aereo siano comunicati al servizio centralizzato di elaborazione e distribuzione dei piani di volo di cui al punto 1) dell'allegato II, a sostegno dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e della lettera b) del presente paragrafo.
- b) il sistema integrato di elaborazione iniziale dei piani di volo comunicati a tutti i fornitori di servizi di navigazione aerea interessati quali voli sono ammessi all'utilizzazione del codice di cospicuità di cui alla lettera c);
- c) un unico codice di cospicuità sia approvato da tutti gli Stati membri e coordinato con paesi terzi europei per l'attribuzione esclusivamente ad aeromobili per i quali si provveda all'identificazione dell'aeromobile mediante l'identificazione degli aeromobili in downlink.

Articolo 4

Requisiti relativi alle prestazioni

1. Gli Stati membri responsabili della prestazione di servizi di traffico aereo nello spazio aereo definito nell'allegato I provvedono alla realizzazione della capacità di provvedere all'identificazione dei singoli aeromobili mediante l'identificazione degli aeromobili in downlink per:
- a) almeno il 50% di tutti i sorvoli dello spazio aereo definito del singolo Stato membro; e
- b) almeno il 50% del numero totale di voli in arrivo e in partenza nello spazio aereo definito del singolo Stato membro.
2. I fornitori di servizi di navigazione aerea garantiscono che entro e non oltre il 2 gennaio 2020 la catena di sorveglianza cooperativa abbia la capacità necessaria per consentire di provvedere all'identificazione dei singoli aeromobili mediante l'identificazione dell'aeromobile in downlink.
3. I fornitori di servizi di navigazione aerea che provvedono all'identificazione dei singoli aeromobili mediante l'identificazione dell'aeromobile in downlink adempiono ai requisiti stabiliti nell'allegato II.

Articolo 5

Requisiti in materia di sicurezza

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi modifica degli attuali sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e d), oppure l'introduzione di nuovi sistemi, sia preceduta da una valutazione di sicurezza che comprenda l'individuazione dei pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi, eseguita dalle parti interessate.
2. Durante le valutazioni di cui al paragrafo 1, i requisiti di cui all'allegato IV sono presi in considerazione come livello minimo.

Articolo 6

Conformità o idoneità all'uso dei componenti

Prima di rilasciare una dichiarazione CE di conformità o idoneità all'uso, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 552/2004, i fabbricanti dei componenti dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento, o i loro rappresentanti autorizzati stabiliti nell'Unione, valutano la conformità o l'idoneità all'uso di tali componenti conformemente ai requisiti fissati nell'allegato V.

